



FRANCESCO G. LEONE

WORKING PAPER

**NOZIONE DI INVESTIMENTO AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI WASHINGTON DEL 1965
E DEI TRATTATI BILATERALI D'INVESTIMENTO:
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**





“NOZIONE DI INVESTIMENTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON DEL 1965 E DEI TRATTATI BILATERALI D'INVESTIMENTO: DOTTRINA E GIURISPRUDENZA”

Francesco G. LEONE*

ABSTRACT

Il nostro studio si concentrerà sul profilo degli investimenti. Secondo una prima interpretazione gli investimenti sarebbero solo un'altra definizione dei diritti patrimoniali degli stranieri. Di conseguenza, si tratterebbe di un termine moderno destinato a ricoprire una vecchia nozione di diritto internazionale che tende a identificare il concetto di investimento con la nozione di *property rights and interests*. Secondo un'altra interpretazione, l'investimento non sarebbe altro che l'insieme dei beni e dei diritti che la legge di uno Stato ospite definisce come tali e che sono trattati sul suo territorio a questo titolo. Questa espressione sembra rispecchiare la posizione storica adottata dai paesi Latinoamericani in materia d'investimenti. Vi è una terza via che si propone di circoscrivere sotto forma di lista quelli che sono i beni economici che saranno considerati ai fini di una convenzione. Infatti, non è raro che queste tre considerazioni siano presenti in una stessa definizione d'investimento. Dato il ruolo fondamentale che l'investimento privato straniero ha assunto nel processo di sviluppo di molti paesi, e dell'importanza in questo campo della soluzione di eventuali controversie, questo studio si propone di fornire alcuni strumenti per poter circoscrivere la definizione d'investimento, lavoro che presuppone l'analisi della Convenzione di Washington del 1965 sugli investimenti, gli accordi bilaterali e le sentenze dei Tribunali arbitrali.

PAROLE CHIAVI: Investimento, Convenzione di Washington, BIT, accordo bilaterale, ICSID, contributo, *subjective approach*, *objective approach*, rischio, profitto, sviluppo, paese ospite, conferimento.

* *Licenciado en Derecho* e avvocato del foro di Madrid. Collaboratore presso il Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG) dell'Università di Roma "Tor Vergata". L'autore ringrazia l'avvocato Domenico Di Pietro e la Dott.ssa Federica Piga per utili suggerimenti ed informazioni. La responsabilità di quanto asserito nell'articolo rimane ovviamente dell'autore. Email: leone@juris.uniroma2.it.



ABBREVIAZIONI

Art.	Articolo.
BIT	Bilateral Investment Treaty.
Bot.	Buoni ordinari del Tesoro.
Btp.	Buoni del Tesoro poliennali.
Cct.	Certificati di credito del Tesoro.
c.d.	Così detto.
CIADI	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
co.	Comma.
Corp.	Corporation.
Cte.	Certificati del Tesoro in ecu.
Cto.	Certificati del Tesoro con opzione.
ed.	Edizione.
es.	Esempio.
FCN	Friendship-Commerce-Navigation.
FDI	Foreign direct investment.
ICC-ICA	International Chamber of Commerce International Court of Arbitration.
ICSID	International Centre for the Settlement of the Investment Disputes.
IIA	International Investment Agreement
Inc.	Incorporated.
Ind.	Industries.
Int.	Internazionale.
JDI	Journal du Droit International.
LCIA	London Court of International Arbitration.
Ltd.	Limitata.
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency.
n°	Numero.
NAFTA	North American Free Trade Agreement.
OMC	Organizzazione mondiale del commercio.
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite.
p.	Pagina.
par.	Paragrafo.
PIL	Prodotto Interno Lordo.
S.A.	Sociedad anónima.
Spa.	Società per azioni.
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development.
Vs.	Versus.



Parte I

LA NOZIONE DI INVESTIMENTO

Indice: 1.1.- Investimento in generale. 1.2.- La definizione contenuta negli accordi bilaterali d'investimento. 1.3.- I modelli adottati dall'Italia.

1.1. Investimento in generale:

Una prima nozione la troviamo scorgendo il *Compact Oxford English Dictionary*, il quale recita che investimento è: “(1) *the action or process of investing; (2) a thing worth buying because it may be profitable or useful in the future. Foreign investment is simply investment originating from another country*”. Per investing intende: “*the act of investing; laying out money or capital in an enterprise with the expectation of profit*”.

La convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, detta Convenzione di Washington del 1965, rinvia alla volontà delle parti ogni possibile definizione. Questa elezione risponde ad una logica molto articolata: le parti potranno stabilire, mediante accordi bilaterali, gli obblighi che intenderanno assumere verso l'investitore e le responsabilità che pretenderanno invece delimitare.

La convenzione prevede al suo interno, un articolato sistema per le risoluzione delle controversie, in capo alla World Bank, denominato *International Centre for the Settlement of the Investment Disputes* (ICSID), che svolge funzioni di conciliatore e di arbitro nelle dispute relative ad investimenti fra Stati e investitori privati esteri in applicazione di trattati bilaterali d'investimento (BIT¹) esistenti tra i Paesi interessati.

Orbene, la prima stesura della Convenzione di Washington conteneva una definizione di investimento alla quale erano riconducibili operazioni di finanza transnazionale: “*investment means any contribution of money or other assets of economic value for an indefinite period or, if the period be defined, for no less than five years*”².

¹ *Bilateral Investment Treaties*.

² SCHEURER, *The ICSID Convention: a Commentary*, Cambridge, 2001, p. 122.



E' lecito allora domandarsi, in assenza di una definizione concreta, quali siano i criteri che vengono applicati dai Tribunali ICSID per determinare la propria competenza in materia d'investimenti e più in generale, sulla base di quale nozione d'investimento.

Una prima risposta la si astrae per deduzione, ovvero, si ricavano dal preambolo della Convenzione di Washington i principi primi che poi, attraverso una serie di rigorose concatenazioni logiche, si applicano ai casi particolari. Questi criteri possono essere riassunti nel modo seguente:

- a) Le operazioni devono avere una certa durata, per cui le operazioni istantanee, quali una compravendita o altre operazioni di breve durata vengono normalmente escluse;
- b) Ci deve essere una aspettativa di profitto e di remunerazione dell'investimento da parte dell'operatore;
- c) L'assunzione di un certo rischio da parte dell'investitore che non sussiste nel caso in cui lo Stato ospite si assuma esso stesso il rischio dell'investimento. Tale rischio dovrebbe, inoltre, essere distinto dal mero rischio di inadempimento contrattuale dell'altra parte dell'operazione;
- d) Un certo valore delle risorse apportate dall'investitore;
- e) Il contributo dell'operazione allo sviluppo economico dello Stato ospite.

La definizione può essere ricavata anche per induzione.

Questo approccio, fortemente sostenuto dal *liberal movement*, partendo dai singoli *economic rights*, cerca di ricavare una nozione universale che possa estendere la giurisdizione del Tribunale ICSID a qualsiasi operazione economica, incluse quelle che non hanno le caratteristiche proprie degli investimenti.

Sulla base di queste considerazioni, gli Stati hanno voluto arginare il problema, approvando leggi interne³ che possano definire in modo approssimativo, oppure interpretare in modo esaustivo, la definizione di investimento. La stipulazione di altrettanti accordi bilaterali⁴ risponde alla necessità di certezza da parte degli Stati, mentre la predisposizione dell'arbitrato vuole garantire le aspettative degli investitori.

Anche l'UNCTAD ha ribadito più volte che non esiste un concetto univoco ed statico sugli investimenti stranieri, bensì un concetto che varia a seconda della funzione, del tempo e dello spazio, e che dipende dalla natura e dello spessore delle relazioni

³ Sono solitamente ricordati due casi. Il primo è quello cosiddetto delle Piramidi, nella controversia Southern Pacific Properties (SPP) Vs. Egitto, ICSID case n° ICSID ARB/84/03, in cui il consenso dello Stato egiziano all'arbitrato ICSID, e quindi la giurisdizione del Centro e la competenza del Tribunale, furono fondate sull'art. 8, della legge n° 47/1974, legge egiziana sugli investimenti. Il secondo caso è quello della controversia Tradex Hellas Vs. Albania ICSID case n° ARB/94/02, in cui il consenso dell'Albania all'arbitrato ICSID fu individuato nell'art. 8, co. 2, della legge n° 7764/1993 sugli investimenti.

⁴ Per quanto riguarda gli accordi bilaterali, il primo caso in cui la clausola di un BIT che prevede il ricorso all'ICSID fu ritenuta capace di fondare la giurisdizione del Centro a seguito di ricorso unilaterale di un investitore fu la decisione del 1990 nella controversia Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) Vs. Sri Lanka, ICSID case n° ARB/87/03.



commerciali internazionali⁵. La sua formulazione è soggetta a mutare a seconda dello spettro dei rapporti economici ma soprattutto dalle politiche commerciali che gli Stati decidono di stabilire fra loro.

Sulla carenza di una definizione, è intervenuto il *Report of the Executive Director on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* specificando che “no attempt was made to define the term investment given the essential requirement of consent by the parties, and the mechanism through which Contracting States can make known in advance, if they so desire, the classes of disputes which they would not consider submitting to the Centre”⁶.

In termini generali, può definirsi investimento internazionale il trasferimento di beni e capitali da uno Stato ad un altro con lo scopo di realizzare, entro un determinato periodo di tempo, un'operazione che produca vantaggi economici per l'investitore e benefici per lo Stato ospitante. E' comunque significativo, di una prassi in continua evoluzione, il fatto che gli accordi internazionali sugli investimenti solo raramente forniscono la precisa nozione di investimento e più spesso si limitano ad una definizione ampia e generica⁷.

1.2. - La definizione contenuta negli accordi bilaterali d'investimento:

In assenza di una definizione generalmente accettata, le leggi e le regolamentazioni nazionali hanno definito l'investimento in vario modo a seconda dei loro scopi e delle loro esigenze⁸. Di conseguenza, non c'è da sorprendersi se ogni trattato bilaterale d'investimento contiene una sua definizione del termine. Questi riflettono sulla preoccupazione dei paesi investitori di avere la più ampia copertura possibile.

Con l'eccezione di alcuni dei primi trattati bilaterali, ormai tutti contengono una definizione molto simile tra loro, il che non significa però che esista una nozione d'investimento prevista dal diritto consuetudinario. Difatti accettando che la nozione non abbia un significato assoluto, e che può essere modificata nel futuro, molti

⁵ UNCTAD/ITE/IIT/11 (vol. II). *Series on Issues in International Investment Agreements – Scope and Definition*, United Nations, New York and Geneva, 1999, p. 7.

⁶ Report of the Executive Director on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, par. 27. *documents Concerning the Origin and the Formulation of the Convention*, vol. II Part 2, 1968, p. 1078.

⁷ CARREAU D. - JUILLARD P. *Droit international économique*, 4° ed. Paris, 1998.

⁸ Ciascuno Stato può quindi liberamente configurare il regime nazionale degli investimenti esteri sul proprio territorio. Tradizionalmente la dottrina individua tre categorie di legislazioni nazionali sugli investimenti: legislazioni di incitamento, legislazioni di controllo e legislazioni di dissuasione. Le legislazioni di incitamento (o di promozione) prevedono un regime preferenziale per gli investimenti provenienti dall'estero (anche definito *open door*), mentre le legislazioni di controllo e quelle di dissuasione sottopongono l'investimento straniero ad un regime che può essere più o meno intenso di verifica della conformità dell'operazione alla normativa interna, imponendo eventualmente, condizioni specifiche quali, ad esempio, l'obbligo di costituire una *joint venture* con imprese locali o di realizzare l'investimento utilizzando manodopera e materie prime nazionali o l'esclusione da determinati settori dell'attività economica dello Stato. Vedi MIGLIORINO L. *Gli accordi internazionali sugli investimenti*, Milano, 1989.



trattati hanno adottato una definizione molto ampia ed aperta che assicura un certo grado di flessibilità all'applicazione dell'accordo.

Attualmente, la maggior parte degli accordi bilaterali prevede un lista molto ampia di categorie rientranti nel termine investimento, preceduta da una dichiarazione che indica la non esclusività di questa, ad esempio : *“The term investment shall comprise every kind of assets invested...and more particularly, though not exclusively...”*.

Tale elenco comprende beni mobili, immobili, tutti i tipi di diritti di proprietà, azioni, obbligazioni, diritti sulla proprietà intellettuale ed industriale, concessioni per lo sfruttamento delle risorse naturali eccetera; inoltre sembra che le definizioni usate siano abbastanza ampie da ricomprendere altri tipi di investimenti come la gestione ed il marketing.

Sulla base di tali elenchi è possibile fare una distinzione tra gli accordi che definiscono in termini molto generali la nozione di investimenti e quelli che ne danno una definizione molto dettagliata.

Delle definizioni rientranti nella prima categoria si può citare quella contenuta nell'accordo tra Sudan e Romania del 1978 art. 2 (a): *“Capital investment means the contribution to the achievement of an economic objective comprising all goods, services and financial means of the participants to the investment”*⁹.

Sono sicuramente più numerosi gli accordi che contengono una definizione più minuziosa del termine investimento, una di queste, presa poi a modello da molti accordi conclusi da paesi europei, come la Francia, Belgio e l'Olanda, è quella già citata nell'art 8 dell'accordo del 1959 fra la Repubblica Federale di Germania e Sudan: *“The term investment shall comprise, every kind of assets and more particularly, though not exclusively: (a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights; (b) shares or other kinds of interest in companies; (c) titles to money or to any performance having an economic value; (d) copyrights, industrial property rights, technical processes, trade-names and goodwill; (e) business concessions under public law, including concessions regarding the prospecting for, or the extraction or winning of natural resources, as give to their holder a legal position of some duration”*.

Si trattava naturalmente di un'elencazione abbastanza articolata che garantiva una tutela di ampio raggio, la quale includeva le azioni societarie, diritti della proprietà intellettuale (diritti d'autore, brevetti, *know-how* eccetera) che ci fanno vedere l'importanza che tali diritti vanno assumendo negli investimenti internazionali.

1.3. - I modelli adottati dall'Italia.

Gli accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia definiscono il termine investimento indicando i diritti di proprietà su beni mobili e immobili, altri diritti come ipoteche, usufrutti, pegni e privilegi; nonché i diritti di natura economica conferiti per legge o per contratto, quali quelli derivanti da licenze e concessioni, attinenti alla prospezione, coltivazione ed estrazione delle risorse naturali, inclusi gli idrocarburi.

⁹ Vedi AMAZU A. *International Commercial Arbitration and African States: Practice, participation and institutional development*, Cambridge, 2001, p.254, nota 112.



Sono poi menzionate esplicitamente quali investimenti le azioni in società che operano nello Stato ospite, di modo che vengono superati i dubbi circa la protezione spettante agli azionisti distinti dalle società delle quali sono soci. Di rilievo anche l'esplicita menzione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, *know-how*, segreti industriali e commerciali. Sono anche generalmente considerati investimenti i redditi prodotti dagli investimenti stessi, purché reinvestiti.

Le definizioni, come abbiamo detto, possono essere interpretate a seconda dei preamboli, sia dei BIT che della Convenzione di Washington. Questi trattati, in teoria, intendono favorire lo spostamento di capitali e risorse da una parte all'altra e contribuire allo sviluppo di entrambe le parti. In ogni caso, la nozione di investimento va determinata in ogni singola fattispecie concreta applicando puntualmente i testi degli accordi di riferimento, tenendo conto non solo della finalità, ma anche del contesto nel quale sono stati stipulati.

In linee generali possiamo dire che la definizione di investimento contenuta negli accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia sono molto simili fra loro. Tuttavia si osservano alcune differenze peculiari.

La prima definizione che analizzeremo, sarà quella contenuta nell'accordo bilaterale fra l'Italia e l'Ungheria, firmato il 17 febbraio del 1987 ed entrato in vigore il 6 settembre del 1989.

La definizione d'investimento contenuta nel summenzionato BIT¹⁰, oltre ad essere molto esaustiva, non tiene conto delle particolarità dell'ordinamento socialista rispetto i diritti della proprietà collettiva e privata. Un quasi copia-incolla di questa definizione la troviamo in accordi successivi al 1989, conclusi fra l'Italia ed alcuni paesi sudamericani.

Una definizione diversa invece, viene adottata ad esempio con paesi quali l'Etiopia e l'Algeria¹¹. E le differenze sono sempre più marcate quando la risorsa primaria del paese ospite è una materia prima preziosa per lo sviluppo economico del nostro paese.

Osserviamo ora nel dettaglio cosa rientra nella definizione di investimento e cosa no prendendo come esempio l'accordo bilaterale firmato fra l'Italia ed il Libano¹². Secondo questo trattato, sono investimenti i beni:

¹⁰ Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito legato ad una attività economica, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persona fisica o giuridica dell'altra Parte Contraente, in delle leggi e dei regolamenti di tale Parte.

Senza limitare la generalità di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:

- a) beni mobili ed immobili, nonché qualsiasi altro diritto di proprietà *in rem* come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutto e diritti analoghi;
- b) le azioni e altre forme di partecipazione anche minoritarie alle società costituite sul territorio dell'una delle Parti; le obbligazioni societarie; i titoli di Stato e pubblici; i crediti e i diritti conseguenti ad ogni prestazione avente valore economico;
- c) diritti d'autore, marchi, commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how*, segreti commerciali, nomi commerciali, e *goodwill*;
- d) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformità della legge, ivi compreso il diritto di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

¹¹ Firmato il 18 maggio 1991, entrato in vigore il 26 novembre 1993.

¹² Firmato il 7 novembre 1997, entrato in vigore il 9 novembre 2000.



a) *movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, and pledges;*

Ai sensi del BIT i beni, siano essi mobili ed immobili, sono protetti. Di conseguenza, i diritti di proprietà vengono definiti senza nessun vincolo di destinazione.

b) *debentures, shares and other kinds of interest in companies, irrespective whether these companies are publicly or privately owned;*

Non solo sono protetti i titoli, ovvero le obbligazioni e le azioni, ma anche i diritti connessi e gli interessi. *Other kinds of interest* comprenderebbe gli investimenti di portafoglio.

c) *claims to money which have been used to create an economic value or claims to any performance having an economic value;*

Questo punto, potenzialmente potrebbe coprire una vasta gamma di accordi commerciali e transazioni con infinità di contenuto economico inclusi *loan agreements and goods transactions*.

d) *intellectual property rights, such as copyrights, patents, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, technical processes, know-how and goodwill, as well as other similar rights recognized by the laws of the Contracting Parties;*

La proprietà intellettuale è protetta senza ulteriori criteri specifici.

e) *business concessions under public law, including concessions to search, extract or exploit natural resources as well as all other rights given by law, by contract or by decision of the authority in accordance with the law; and*

f) *additional contributions to capital for the maintenance or development of an existing investment as well as reinvested income. Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment.*

Questi punti proteggono gli investimenti e le concessioni pubbliche, le licenze e permessi per l'estrazione di risorse naturali negli Stati ospiti. Non ci resta che analizzare le definizioni fornite dai Tribunali ICSID attraverso le sentenze arbitrali.



Parte II

LA NOZIONE DI INVESTIMENTO IN ALCUNE SENTENZE DELL'ICSID

Indice: 2.- La definizione nelle sentenze dell'ICSID; 2.1.- Caso Fedax N.V. Vs. Venezuela¹³; 2.2.- Caso Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. Vs. Repubblica Slovacca; 2.3.- Caso Victor Pey Casado Vs. Cile; 2.4.- Caso Salini Costruttori SpA & Italstrade SpA Vs. Marocco; 2.5.- Caso M.C.I. Power Group L.C. Vs. Ecuador; 2.6.- Caso Joy Mining Vs. Egitto; 2.7.- Caso Phoenix Vs. Repubblica Ceca; 2.8.- Caso Alasdair Ross Anderson Vs. Costa Rica.

2. La definizione nelle sentenze ICSID:

I Tribunali ICSID hanno elaborato una nozione d'investimento che deve rispondere ad una serie di requisiti che possiamo riassumere in questo modo:

- 1) l'esistenza di un contributo economico;
- 2) che sia posto in essere per un relativo tempo;
- 3) l'esistenza del rischio economico per l'investore;
- 4) che, secondo il Preambolo ICSID, l'investimento contribuisca effettivamente allo sviluppo economico dello Stato ospite.

Non tutti i Tribunali ICSID hanno applicato, in maniera uniforme ed omogenea¹³, questi requisiti. Infatti, in alcune pronunce, i Tribunali, hanno effettuato un'analisi globale di questi punti¹⁴ ma in altre, il quarto requisito è stato incluso nei precedenti¹⁵.

Studiando casi diversi ci si accorge che i tribunali seguono i c.d. "filoni". Questo che abbiamo appena analizzato si chiama *objective approach*, e sostiene l'applicazione del c.d. *objective test* secondo la Convenzione di Washington. Questo famoso test è stato, per così dire "codificato" dalla Sentenza Salini alla quale si rinvia.

Esiste poi un altro filone, denominato *subjective approach*, il quale si basa "*on the state parties definition of investment in the international investment agreement, and does not enforce an independent requirement to be met for the purposes of the ICSID Convention*"¹⁶. Vediamo alcuni esempi.

2.1. Caso Fedax N.V. Vs. Venezuela¹⁷ (in prosieguo Fedax)

Questo è uno dei casi più commentati e controverso.

¹³ Vedi Fedax Vs. Venezuela, ICSID case n° ARB/96/03 e MCI Power Vs. Ecuador, ICSID case n° ARB/03/06.

¹⁴ In Saipem Vs. Bangladesh, ICSID case n° ARB/05/07, il Tribunale, alla stregua di Fedex, Salini ed altri, considerò che la nozione d'investimento deve avere, almeno, i seguenti requisiti: a) un contributo pecuniario oppure altri attivi di valore economico, b) una relativa durata, c) un elemento di rischio, d) deve contribuire allo sviluppo del paese che riceve l'investimento.

¹⁵ In Consorzio LESI-Dipenta Vs. Argelia, ICSID case n° ARB/03/08, il Tribunale ha sostenuto come non fosse necessario che gli investimenti abbiano contribuito allo sviluppo economico del paese, una condizione che riteneva difficile da stabilire e che è stato implicitamente coperti da precedenti tre elementi.

¹⁶ Vedi caso M.C.I. Power Group L.C. Vs. Ecuador.

¹⁷ Fedax N.V. Vs. Venezuela ICSID, case N° ARB/96/03.



Si tratta di una controversia relativa all'attività statale di emissione di un prestito obbligazionario. Il Venezuela aveva emesso titoli di credito per poter pagare i servizi erogati dalle *Industrias Metalúrgicas Van Dam C.A.*¹⁸. Le obbligazioni erano trasferibili in dollari e lo Stato Venezuelano era in stato di mora. Quando il Venezuela sospese il pagamento del capitale e degli interessi dovuti, la Fedax presentò un richiesta di arbitrato, la cui competenza era stata accettata dallo Stato sudamericano sulla base della clausola contenuta nell'art. 9 dell'accordo bilaterale concluso con il Regno dei Paesi Bassi¹⁹.

Le eccezioni sulla competenza del Tribunale ICSID, sostenute dal Venezuela, furono analizzate dal Tribunale in base all'art. 25 (1) della Convenzione di Washington²⁰ e così il Tribunale considerò che la transazione originale sottostante ai titoli di credito, i c.d. *transnational loans*, rientravano nella competenza materiale dell'ICSID e che l'acquisto di *promissory notes* costituiva inversione. Tali elementi erano sufficienti per verificare la competenza del centro nel caso in questione.

Il Tribunale ICSID, ha quindi qualificato come relativa ad un investimento la domanda di pagamento di effetti cambiari emessi dal Venezuela in relazione al contratto di prestito, operazione tipicamente commerciale.

Respingendo l'eccezione del Venezuela secondo cui l'emissione di *promissory notes* non era qualificabile come un investimento poiché non comportava un trasferimento di risorse finanziarie a lungo termine, il Tribunale concludeva dicendo che: "...*loans qualify as an investment within ICSID jurisdiction, as does, in given circumstances, the purchase of bonds*".

Nella motivazione, il Tribunale ha precisato i criteri per individuare le tipologie di *bonds* rientranti nella definizione di investimento previsto dall'art. 25 della Convenzione di Washington.

Secondo il Tribunale, occorre, in primo luogo, indagare il contenuto degli strumenti attraverso cui lo Stato convenuto ha manifestato il proprio consenso a sottoporsi ad arbitrato: nel caso in esame l'accordo bilaterale tra Venezuela e i Paesi Bassi qualificava come investimenti anche i "*bonds and other kinds of interests in companies*" e conteneva, inoltre, una disposizione diretta a garantire il trasferimento

¹⁸ In applicazione della *Law on Public Credit* del 12 agosto 1983, infatti, il Venezuela aveva emesso delle *promissory notes* al fine di reperire i finanziamenti necessari per sostenere la spesa pubblica e tali titoli di credito erano stati acquistati da una società olandese, la Fedax.

¹⁹ *Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Venezuela Article 9: 1) Disputes between one Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an obligation of the former under this Agreement in relation to an investment of the latter, shall at the request of the national concerned be submitted to the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for settlement by arbitration Of conciliation under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965.*

³⁴ Rientrano nella competenza del Centro le controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento e che le parti abbiano consentito per iscritto di sottoporre al Centro. Quando le parti hanno dato il loro consenso, nessuna di esse può ritirarlo unilateralmente.



dei pagamenti dovuti all'investitore straniero tra cui la corresponsione degli interessi e delle somme dovute in esecuzione di un contratto (art. 5, d.)²¹.

Ulteriore criterio di riferimento utilizzato è stato quello della durata del prestito poiché l'acquisto dei titoli emessi dallo Stato dovrebbe essere effettuato con la consapevolezza che esiste una correlazione tra l'operazione finanziaria e lo sviluppo del Paese ospite: nel caso Fedax le emissioni del Venezuela potevano definirsi investimenti dal momento che non consistevano in uno “*short term, occasional financial arrangement*” ma in operazioni di prestito a medio e lungo termine, effettuate nel perseguimento di finalità pubbliche e disciplinate piuttosto dettagliatamente dalla legge.

La pronuncia, infine, indica la regolarità nella corresponsione degli interessi (*regularity of profit and return*), una assunzione del rischio da parte del privato investitore e l'entità elevata delle somme investite quali ulteriori indici per attribuire all'acquisto di *bonds* la natura di investimento.

Un'altra eccezione sollevata dal Venezuela fu che l'investimento non era stato fatto nel territorio dello Stato ospite. Il Tribunale si pronunciò adducendo che una caratteristica frequente delle operazioni finanziarie internazionali è che i fondi non siano trasferiti al territorio del beneficiario bensì che rimangano a disposizione in altro luogo. L'importante in questo caso, era verificare se i crediti ottenuti con l'emissione delle obbligazioni erano stati utilizzati per finanziare i bisogni del Venezuela²².

Il Tribunale concluse che i prestiti e altri strumenti di credito erano investimenti ai sensi della Convenzione: “*Since promissory notes are evidence of a loan and a rather typical financial and credit instrument, there is nothing to prevent their purchase from qualifying as an investment under the Convention in the circumstances of a particular case such as this*”²³.

2.2. Caso Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S. Vs. Repubblica Slovacca²⁴ (in prosieguo CSOB)

Un altro caso interessante, in cui il concetto d'investimento fu eccepito dallo Stato convenuto, riguarda una divergenza fra la Repubblica Slovacca e la CSOB nell'ambito di un accordo stipulato fra la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca in seguito alla loro separazione. Si voleva privatizzare la CSOB e le operazioni della stessa in ciascun paese.

In concreto, la controversia sorgeva in seguito ad un contratto di cessione di crediti verso corrispettivo, concluso tra la banca CSOB e due “*Collection Companies*”

²¹ *Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Venezuela – Article 5: The Contracting Parties shall guarantee that payments relating to an investment may be transferred. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without undue restriction or delay. Such transfers include in particular though not exclusively: (e) royalties or fees;*

²² Si voleva provare l'interesse pubblico che autorizzava l'emissione di effetti cambiari (come previsto dalla legislazione sul credito pubblico del Venezuela), e la stretta relazione fra l'operazione in questione e lo sviluppo economico del paese.

²³ Fedax N.V. Vs. Venezuela, ICSID case n° ARB/96/03 par. 29.

²⁴ Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. Vs. The Slovak Republic, ICSID case n° ARB/97/04.



situate nella Repubblica Ceca e Slovacca; la Repubblica Slovacca aveva garantito il pagamento del corrispettivo.

Fra l'eccezioni di competenza proposte dalla Repubblica Slovacca, vi era il fatto che i prestiti alla società di ricupero operante in Slovacchia non potevano essere considerati come investimento bensì come uno strumento statale per consentire la separazione della CSOB in seguito alla dissoluzione della Cecoslovacchia. Non si trattava di una vera e propria operazione nella quale, una parte, avrebbe potuto trarre profitto.

Il Tribunale ritenne che, in assenza di una definizione del termine investimento, bisognava interpretare il preambolo il quale disponeva che gli investimenti dovevano essere interpretati in modo estensivo. Di fatto, i redigenti, non avevano opposto restrizioni sul significato della parola investimento. Il Tribunale arrivò così alla conclusione che una operazione internazionale che favorisca la cooperazione, con il fine di contribuire allo sviluppo economico di uno Stato Parte, può essere considerato come investimento ai sensi della Convenzione di Washington.

Il Tribunale ha precisato inoltre come il termine investimento previsto dall'art. 25 (1) della Convenzione di Washington sia un concetto oggettivo. Le parti avrebbero potuto adottare una definizione molto più precisa e ristretta.

Il Tribunale esaminò la posizione della Slovacchia in maniera isolata e concluse che un investimento poteva essere una operazione complessa, composta da transazioni collegate fra loro.

Alla fine, l'investimento doveva avere un impatto positivo sullo sviluppo dello Stato ospite. Nelle parole del Tribunale: *"The basic and ultimate goal of the Consolidation Agreement was to ensure a continuing and expanding activity of CSOB in both Republics. This undertaking involved a significant contribution by CSOB to the economic development of the Slovak Republic; it qualified CSOB as an investor and the entire process as an investment in the Slovak Republic within the meaning of the Convention. This is evident from the fact that CSOB's undertakings include the spending or outlays of resources in the Slovak Republic in response to the need for the development of the Republic's banking infrastructure"*²⁵.

2.3. Caso Victor Pey Casado Vs. Cile²⁶.

In seguito al colpo di Stato in Cile, il governo Pinochet decise di espropriare un colosso della stampa locale. Il Tribunale ha basato il proprio convincimento facendo leva solo su tre requisiti per determinare se il contratto di compravendita posto in essere fra CPP S.A. e EPC Ltd. poteva essere considerato come un investimento.

E' stato dimostrato come vi sia stato l'apporto di capitale (contributo) con l'intenzione di acquistare, per un lungo periodo di tempo, le due società che sono state poi espropriate. Il Tribunale affermò che l'esistenza di un rischio per il compratore, si deduce dall'acquisto dei due giornali più popolari del Cile, sostenendo che due circostanze oggettive avrebbero potuto compromettere l'investimento

²⁵ Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. Vs. The Slovak Republic, ICSID case n° ARB/97/04 par. 88.

²⁶ Victor Pey Casado Vs. Cile, ICSID case n° ARB/98/02.



ovvero: *“la especificidad de su sector de actividad y lo incierto del contexto económico-político de la época”*²⁷.

Il Tribunale colloca il rischio imprenditoriale non sullo stato di salute dell'impresa (bilancio, conto economico, ricavi, eccetera) ma sulla situazione, politica, economica e sociale che imperava in Cile negli anni 70, contrariamente alle definizioni ricavate dall'interpretazione del preambolo della Convenzione di Washington (vedi *supra* 2.4. punto 3).

Per quanto riguarda l'esigenza del contributo allo sviluppo dello Stato ospite, il Tribunale ha considerato che: *“La exigencia de una contribución al desarrollo del Estado receptor, difícil de establecer, es en su opinión más una cuestión de fondo del litigio que de competencia del Centro. Una inversión puede resultar o no útil para el Estado receptor sin dejar por ello de ser una inversión. Es cierto que el preámbulo del Convenio CIADI menciona la contribución al desarrollo económico del Estado receptor. Sin embargo, dicha referencia se presenta como una consecuencia, no como un requisito de la inversión: al proteger las inversiones, el Convenio favorece el desarrollo del Estado receptor. Ello no significa que el desarrollo del Estado receptor sea un elemento constitutivo de la noción de inversión. Es por esta razón, como han señalado algunos tribunales de arbitraje, que este cuarto elemento está en realidad englobado en los tres primeros”*²⁸.

Si evince chiaramente come il Tribunale abbia affermato che il requisito di contributo allo sviluppo economico citato nel preambolo della Convenzione di Washington, non sia una condizione, ma una diretta conseguenza. Data la difficoltà di stabilire un contributo allo sviluppo economico, il Tribunale ha incluso tale requisito all'interno degli altri. Ad esempio, un investimento può rivelarsi utile o no per uno Stato ospite, senza perdere la qualità del suo investimento. L'utilità o meno deve essere presentato come una conseguenza, non come condizione per l'investimento. Ora questo non significa che lo sviluppo dello Stato ospite sia un elemento costitutivo della nozione di investimento. Questo è il motivo per cui, come osservato da alcuni tribunali arbitrali, questa quarta condizione è infatti circondata dalle altre tre.

L'esistenza di un contributo allo sviluppo economico dello Stato ospitante come un elemento essenziale, anche se non sufficiente, non significa che tale contributo deve essere sempre consistente o di successo.

E' sufficiente contribuire in un modo o nell'altro nello sviluppo economico dello Stato ospite, e questo concetto di sviluppo economico è, in ogni caso, estremamente ampio e variabile anche a seconda dei casi.

2.4. Caso Salini Costruttori SpA & Italstrade SpA Vs. Marocco²⁹ (in prosieguo Salini)

Due società italiane avevano citato e chiesto il risarcimento danni al Regno del Marocco in forza del Trattato sulla Promozione e Protezione degli Investimenti concluso tra il Governo del Marocco ed il Governo Italiano.

²⁷ Par. 233 della sentenza.

²⁸ Par. 232 della sentenza.

²⁹ Salini Costruttori SpA e Italstrade SpA Vs. Marocco, ICSID case n° ARB/00/04.



La disputa riguardava un contratto di appalto per la costruzione di una autostrada. Il Marocco aveva contestato la competenza del Tribunale sostenendo che i contratti di costruzione non potevano essere considerati come investimenti, né ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Washington del 1965 né tanto meno ai sensi dell'art. 1 dell'accordo bilaterale³⁰.

Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene la Convenzione di Washington non fornisca alcuna definizione d'investimento, esistono dei criteri generali per determinare cosa sia un investimento e cosa no. Questi criteri, ormai codificati come "il test Salini", sono:

- 1) l'esistenza del contribuente;
- 2) la durata certa del contratto;
- 3) la partecipazione ai rischi;
- 4) ha anche aggiunto che l'operazione dovrebbe contribuire allo sviluppo dello Stato ospitante, come previsto dal preambolo delle convenzioni.

Il Tribunale ha constatato che, il contratto di appalto in oggetto, soddisfaceva pienamente i summenzionati criteri. Sebbene alcuni tribunali in passato abbiano analizzato la natura dei *construction contracts*³¹ si riteneva che fossero parti di un complesso sistema di contratti collegati, creando una sorta di *investment puzzle*. Nel caso Salini, si trattava di un singolo contratto.

Il Tribunale ha ricordato inoltre che i requisiti individuati dalla sentenza, sono interdipendenti. Questi criteri così elencati hanno dato origine a quello che oggi è noto come il test Salini, che alcuni tribunali hanno accettato con piccoli cambiamenti.

Il Tribunale, è giunto alla conclusione che lo sviluppo economico è stato uno degli elementi da prendere in considerazione nella definizione di investimento in base alla Convenzione di Washington del 1965³². Il beneficio pubblico ottenuto, ovvero la costruzione della strada ed il *know-how*, riflettono questo aspetto.

Sotto il profilo del rischio, il Tribunale ha sottolineato come un progetto di costruzione che dura diversi anni, per il quale i costi totali non possono essere stabiliti con certezza in anticipo, creano un rischio in capo all'appaltatore.

2.5. Caso M.C.I. Power Group L.C. Vs. Ecuador³³

Due società americane avevano concluso un contratto con *Instituto Ecuatoriano de Electrificación* nel 1995 per la somministrazione di energia elettrica. Per dare seguito

³⁰ Firmato il 18 luglio 1990, entrato in vigore il 26 aprile 2000.

³¹ Si ricordano il caso *Holiday Inn Vs. Morocco* (vedi supra 3.1.), ICISD case n° ARB/72/01, *Amco Asia Corp. and others vs. Republic of Indonesia*, ICSID case n° ARB/81/01 (vedi infra appendice), *Adriano Gardella Spa Vs. Cote d'ivoire*, ICSID case n° ARB/74/01, *Klockner Industrie-Anlagen GmbH and others Vs. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise des Engrais*, ICSID case n° ARB/81/02, *Société Ouest Africaine des Bétons Industriels Vs. Senegal*, ICSID case n° ARB/82/01, *Autopista Concesionada de Venezuela C.A. Vs. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID case n° ARB/00/05.

³² Ad esempio, il riferimento testuale allo sviluppo economico, nel preambolo, dove si afferma: "*Considering the need for international cooperation for economic development, and the role of private international investment therein*".

³³ MCI Power Group LC Vs. Ecuador, ICSID case n° ARB/03/06.



al contratto, avevano costituito all'epoca una sussidiaria locale secondo le leggi ecuadoregne. Nel 1996 sorgevano alcune controversie relative all'esecuzione del contratto, durata, prezzi eccetera. Poco dopo, MCI Power decise di interrompere la fornitura di elettricità come conseguenza delle fatture scadute e mai pagate. La risposta dell'Istituto Ecuadoregno è stata la rescissione del contratto.

MCI Power esigeva il pagamento delle fatture scadute e quindi del suo "investimento" ai sensi dell'art. 1 (I) dell'accordo bilaterale firmato dagli USA e l'Ecuador.

Il Tribunale osservò che: "*the ICSID Convention does not define the term investments*" e quindi "*it wants to leave the parties free to decide what class of disputes they would submit to the ICSID (...)*". Infatti l'art 1 dell'accordo bilaterale sottoscritto dagli Stati Uniti e l'Ecuador indicava quali investimenti potevano essere considerati protetti e quali no. Questo articolo è servito al Tribunale per complementare le disposizioni dell'art. 25 della Convenzione di Washington e poter definire "*the Competence of the Tribunal with respect to any legal dispute arising directly out of an investment*".

2.6. CASO JOY MINING VS. EGITTO³⁴

La controversia nasce da un contratto per la fornitura di sistemi di *data mining* per l'estrazione di fosfato presso le miniere della IMC situate nella parte occidentale dell'Egitto. A seguito di vari disaccordi tra le parti (fra la Joy Mining e la IMC), il contratto originale è stato modificato. Il contratto prevedeva due fasi. La prima riguardava la parziale sostituzione delle apparecchiature già esistenti presso il cantiere fornito dalla IMC. La seconda fase comprendeva la costruzione di un lungo muro per l'estrazione del minerale. L'importo iniziale ammontava a circa £ 12.950.737, importo che è stato successivamente ridotto (£ 9.605.228) con la stipulazione di un nuovo accordo. Opportune garanzie, sono state depositate presso la Banca di Alessandria dalla Joy Mining.

Orbene, l'installazione delle attrezzature sono iniziate nel febbraio 1999 e, sin dall'inizio, le parti si sono accusate reciprocamente. Joy Mining adduceva problemi geologici nella miniera; la IMC lamentava il malfunzionamento delle apparecchiature. Il disaccordo persisteva sugli aspetti tecnici del servizio. La Joy Mining però aveva pagato le attrezzature, come previsto dal contratto, e chiedeva il rilascio di una garanzia alla IMC, la quale non ha mai adempiuto. Alla fine le garanzie sono state rilasciate in date diverse da quelle pattuite.

Secondo il contratto sottoscritto dalle parti, le divergenze concernenti sia le prestazioni che le garanzie, dovevano essere risolte tramite ADR risultante da un accordo separato.

La Joy Mining presentava domanda di arbitrato ICSID ai sensi dell'accordo bilaterale d'investimento sottoscritto fra il Regno Unito e l'Egitto in vigore dal 1976 affermando che il contratto di *data mining* era investimento e che le decisioni della IMC e l'Egitto di non rilasciare alcuna garanzia bancaria violava palesemente il BIT (oltre a provocare *breach of contract* secondo la legge egiziana).

³⁴ Joy Mining Vs. Egypt, ICSIC case n° ARB/03/11.



IMC ed il Governo Egiziano contestavano la giurisdizione ICSID formulando tre obiezioni:

- A) *The existence of a forum selection clause in the Contract should be respected with regard to all contractual claims;*
- B) *The absence of any Treaty breaches that can be attributed to the Egyptian Government;*
- C) *That certain conditions required under Articles 25 and 26 of the ICSID Convention and the Treaty are not fulfilled in this case, in particular the requirement of an investment.*

Qui il Tribunale ha sottolineato che sebbene la Convenzione non abbia definito l'investimento, non significa tuttavia, che qualunque tipo di attività concordata dalle parti possa qualificarsi come investimento ai sensi della Convenzione, altrimenti l'art. 25 resterebbe una norma senza senso. Il Tribunale ha ulteriormente sviluppato l'approccio oggettivo del caso Fedax e Salini, sostenendo che le garanzie bancarie, non potrebbero soddisfare il c.d. "test Salini". Il Tribunale ha stabilito che le parti di una controversia non possono, per contratto o altro trattato definire l'investimento, ai fini della giurisdizione ICSID. Secondo questo principio, le definizioni contenute negli accordi bilaterali, avrebbero dovuto rispecchiare i criteri oggettivi che si desumono dalla Convenzione di Washington.

2.7. Caso Phoenix Vs. Repubblica Ceca³⁵.

In questo caso, una società israeliana ha acquistato due imprese ceche con falsi pretesti per poter beneficiare del BIT concluso fra Israele e la Repubblica Ceca. Anche se il Tribunale non ha contestato il contributo allo sviluppo economico ha respinto l'applicabilità dei criteri perché l'investimento "*it was not made in good faith and constituted an abuse of rights under the investment treaty regime*". Il Tribunale ha così modificato i criteri Salini in questo modo: "*to summarize all the requirements for an investment to benefit from the International protection of ICSID, the Tribunal considers that the following six elements have to be taken into account:*

- 1) *a contribution in money or other assets;*
- 2) *a certain duration;*
- 3) *an element of risk;*
- 4) *an operation made in order to develop an economic activity in the host state;*
- 5) *assets invested in accordance with the laws of the host state;*
- 6) *assets invested bona fide*".

Questo caso ci dimostra come i criteri del test Salini non siano un dogma e che si possano modificare pur restando dentro del c.d. *objective approach*.

2.8. Caso Alasdair Ross Anderson Vs. Costa Rica³⁶

La domanda di arbitrato inizia con la richiesta proveniente da cittadini di varie nazionalità sulle presunte violazioni perpetrate della Costa Rica di altrettanti accordi

³⁵ Phoenix Action Ltd. Vs. Repubblica Ceca, ICSID Case n° ARB/06/5.

³⁶ Alasdair Ross Anderson Vs. Costa Rica, ICSID case n° ARB/07/03.



bilaterali diversi. Alla fine il Segretario dell'ICSID, decise di accogliere la domanda presentata da un gruppo di cittadini canadesi. Costoro hanno citato la Costa Rica innanzi al Tribunale ICSID in seguito alla chiusura di una controversa società d'investimento. Secondo i demandanti, si trattava di una palese violazione dell'accordo bilaterale concluso fra il Canada e la Costa Rica.

Questo caso ha comportato una folta corrispondenza fra la Segreteria del Centro e le parti in litigio, dato che la chiusura della società di investimento era stata disposta dalle autorità della Costa Rica sulla base delle indagini svolte dalla polizia canadese. Si sospettava che la Ofinter Foreign Exchange S.A. fosse coinvolta in attività di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.

Un cospicuo numero di investitori privati, aveva versato ingenti somme di denaro presso la Ofinter, nota anche come *the Brothers Fund*. A ciascun investitore veniva applicato un tasso d'interesse pari al 3% con promesse di guadagno che si aggiravano attorno al 36%. La Ofinter reinvestiva tali somme, con l'ausilio di fondi anonimi di investimento, in Costa Rica. Purtroppo non sono state fornite informazioni sulla natura delle operazioni realizzate con quei fondi "anonimi".

Le autorità della Costa Rica svolgevano indagini dal 2001. Si sospettava che la Ofinter non avesse alcun titolo per poter operare sul mercato come intermediario finanziario. Le indagini però non avevano prodotto prove sufficienti per procedere con le accuse.

Tuttavia, sulla base delle indagini condotte dalla Polizia del Canada nel 2002, le autorità della Costa Rica disposero la chiusura della Ofinter e l'arresto del suo amministratore delegato per concorso in reati finanziari e riciclaggio di denaro. Il processo penale è ancora pendente in Costa Rica e gli investitori privati si sono rivolti alla giustizia civile per ottenere indietro il capitale versato.

In realtà gli investitori hanno lamentato la mancata sorveglianza del governo della Costa Rica "*to provide proper vigilance and governmental regulatory supervision over the national financial system*" e per non aver protetto gli investimenti contro le espropriazioni.

Le obiezioni della Costa Rica si concentrano attorno alla natura degli investimenti. A tal proposito, un deposito in contanti non può essere considerato come investimento così come un correntista non può essere considerato alla pari di un investitore. Inoltre, le espropriazioni non sono stati tali in quanto "*the necessary procedural requirements have not been fulfilled*".

Il Tribunale ha evidenziato l'ambiguità del termine "asset": "*1) that the deposits constituted "assets" under the BIT; 2) that the Claimants owned or controlled those assets in the territory of Costa Rica in accordance with Costa Rica law; and 3) that if the deposits satisfied these two characteristics they did not fall within those categories of assets that the BIT expressly excludes from the definition of investment*".

Il Tribunale ha rigettato la domanda adducendo "*the Respondent's preliminary objection ratione materiae to the Tribunal's jurisdiction must be accepted on grounds that the deposits made by the Claimants with the Villalobos brothers did not constitute an "investment" as that term is defined in Article I of the Canada-Costa Rica BIT*".



CONCLUSIONE

1- Non vi è una nozione univoca d'investimento.

Mentre l'obiettivo della Convenzione di Washington del 1965 è quello di favorire un flusso sempre maggiore di investimenti, le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate in modo di controbilanciare gli interessi degli investitori e quelli degli Stati ospiti. Dalle sentenze ICSID si evincono due filoni interpretativi.

Il primo, il c.d. *subjectivist movement*, attribuisce capitale importanza alla definizione d'investimento in quanto operazione economica. Il secondo, denominato *objectivist movement*, racchiude in se una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per qualificare una operazione in quanto investimento. Si possono formulare in questo modo:

- 1) *Contributions from the foreign investment;*
- 2) *A certain duration for the project;*
- 3) *The risk;*
- 4) Il contributo dato dall'investitore nello sviluppo del paese ospite.

Vi sono altre due requisiti inclusi dalla sentenza Phoenix Vs. Repubblica Ceca che sono:

- 5) *Assets invested in accordance with the laws of the host state;*
- 6) *Assets invested bona fide.*

2- La questione di fondo, che si pone con maggior frequenza nella pratica, è legata all'ampiezza della definizione di investimento contenuta negli accordi bilaterali rispetto a quella risultante dai criteri generali della Convenzione di Washington.

Poiché gli accordi bilaterali fanno costantemente rinvio all'ICSID per la risoluzione delle controversie fra Stati e investitori stranieri, occorre verificare se la giurisdizione dei Tribunali ICSID sussiste in tutti quei casi in cui la nozione di investimento adottata dagli stessi accordi bilaterali, non corrisponde a quella propria della Convenzione di Washington.

In un caso del genere sembra doversi concludere per la inefficacia della clausola contenuta negli accordi bilaterali che richiamano il meccanismo ICSID, in quando questo meccanismo non potrebbe di per sé funzionare per mancanza di presupposti³⁷.

3- Il problema prospettato dal punto 2) potrebbe essere superato, se l'ICSID decidesse di estendere la propria competenza a qualunque tipo di controversia collegata ad un *economic right*, inclusi quelli che per mancanza di requisiti non possono essere considerati investimenti. In Salini il Tribunale ICSID, riguardo il contratto d'appalto ha sottolineato che "*the construction contract had created a contractual benefit having an economic value*" per le due ditte italiane e che hanno beneficiato di un "*right of economic nature, conferred by contract*"³⁸.

³⁷ Vedi Enciclopedia degli Idrocarburi Treccani, vol. IV / Economia Politica, Diritto degli idrocarburi, Roma, p. 542.

³⁸ Salini Costruttori SpA & Italstrade SpA Vs. Marocco, ICSID case n° ARB/00/04.



Il potere giurisdizionale arbitrale di alcuni enti privati come la ICC, LCIA oppure l'*Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce*, risiede esclusivamente nel consenso manifestato delle parti alla risoluzione della propria controversia. Tuttavia l'estensione della competenza del Tribunale ICSID attraverso il consenso delle parti trova un limite invalicabile. Come ha scritto il Prof. Kahn³⁹ "*ICSID jurisdiction is limited by the nature of the operation at hand*".

4- In questo senso, si orienta la Convenzione di Washington.

L'art. 36 (3) sancisce che "*Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo che, in considerazione delle informazioni ivi contenute, egli ritenga che la domanda ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione*". Giudice di ultima istanza è il Tribunale che secondo l'art. 41 (1) "*Il Tribunale è giudice della propria competenza.2. Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella del Tribunale, deve essere esaminata dal Tribunale, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito*".

5- Dato il carattere non esaustivo delle definizioni adottate, può in concreto porsi il problema se una determinata attività possa essere considerata investimento e quindi protetta da un accordo bilaterale. A questo riguardo sono state proposte varie soluzioni talvolta in contrasto. Il solo punto di consenso sembra essere quello che le compravendite, e probabilmente ogni altra operazione puramente commerciale, sono escluse dalla nozione di investimento⁴⁰.

Evidentemente è questo un problema di interpretazione dei BIT da applicare dato che la maggior parte degli accordi bilaterali tende a definire investimento come "*any kind of asset*". Vanno dunque rispettati i criteri ermeneutici riferibili a tutti gli accordi internazionali consacrati nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Ne consegue che determinante risulterà l'oggetto e lo scopo del trattato, quale risultante dal testo nel suo complesso, comprendente anche il preambolo, e dal contesto nel quale l'accordo bilaterale è stato stipulato. La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati riferisce in alcuni articoli sull'oggetto e la finalità del trattato, come chiarito nel preambolo e sancisce inoltre che i trattati devono essere interpretati, in caso di dubbio, "*in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in light of its object and purpose*"⁴¹. Questo tipo d'interpretazione è necessaria per scongiurare il rischio

³⁹ KAHN P. *L'estension de la notion d'investissement, in Les Investissement Français dan le Tiers-Monde*, Parigi, 1984, p.111.

⁴⁰ Uno Stato potrebbe ritenere che anche un'operazione di tipo commerciale, per esempio di importante rilievo, costituisca un vero e proprio contributo al proprio sviluppo economico. L'elemento essenziale della nozione di investimento è quello del rischio e del contributo allo sviluppo economico dello Stato ospite e come tale contributo vada valutato essenzialmente nell'ottica di questo Stato.

⁴¹ Convenzione di Vienna 1969 sul Diritto dei Trattati Art. 31 comma 1.



che qualunque *asset* possa essere potenzialmente qualificato come “*an investment under the typical formulation in the BIT*”⁴².

⁴² Vedi Jan De Nul N.V. Vs. Egitto, ICSID case n° ARB/04/13



BIBLIOGRAFIA

- ABI-SAAB G., *La souveraineté sur les ressources naturelles*, in *Droit international, bilan et perspectives*, Paris, 1991.
- ACOCELLA N. *Imprese multinazionali e investimenti diretti : le cause dello sviluppo*, Milano, 1975.
- ADEDE A.O. *Legal Trends in International Lending and Investment in the Developing Countries*, in *Recueil*, 1983.
- ANGELUCCI L. *Guida pratica agli investimenti finanziari: le esigenze del risparmiatore: interesse, rendimento, inflazione, assicurazione vita, azioni e borsa, Bte, Btp, Bot, buoni postali, Cte, Cct, Cto, certificati di deposito, conti correnti, euroobbligazioni, fondi comuni, gestioni patrimoniali, libretti di risparmio, obbligazioni, pronti contro termine, valute e titoli esteri, warrant*, Milano, 1995;
- ARALDI R. *La valutazione degli investimenti finanziari : analisi ciclica e strategie di investimento*, Torino, 2002.
- ASANTE S.K.B. *Droit international et investissements*, in *Droit international, bilan et perspectives*, Paris, 1991.
- BECKHECHI M.A. *Droit international et investissement international*, in *Mélanges Michel Virally*, Paris, 1991.
- BARBERIS, J. *Fuentes de Derecho Internacional*, La Plata, 1973.
- BARUCCI, *Ingegneria finanziaria*, Milano, 2009.
- BERNARDINI P. *Il diritto dell'arbitrato*, Bari, 1998.
- BRAGGIO F. *Investimenti finanziari: analisi, indici, tendenze*, Trieste, 1990.
- BROWNLIE I. *Principles of Public International Law*, Oxford, 1990.
- BURO P. *Guida pratica agli investimenti finanziari*, Milano, 2006.
- CANTONI S. *Il contributo della Banca Mondiale alla promozione degli investimenti internazionali*, in *Studi di diritto internazionale dell'economia*, Torino, 1999.
- CARREAU D. - JUILLARD P. *Droit international économique*, 4° ed. Paris, 1998.
- CASSESE S. *La nuova costituzione economica*, Bari, 1995.
- COLOMBI C. *Investimenti diretti esteri, vincolo di bilancia dei pagamenti e sviluppo economico: il caso del Messico*, Roma, 2002.
- COMEAX P.E. - KINSELLA N.S. *Protecting Foreign Investment under International Law*, New York, 1997.
- Centro di Ricerche Economico Aziendali Furio Cicogna, *Le politiche di protezione nelle gestioni azionarie*, Centro di ricerche economico-aziendali e sull'imprenditorialità dell'Università Bocconi, Milano, 2000.
- DE BAISSÉSON M. *Le droit français de l'arbitrage*, Lille, 1990.
- DE LA GUARDIA E. *Derecho de los tratados internacionales*, Buenos Aires, 1997.
- DOLZER R. - STEVENS M. *Bilateral Investment Treaties*, The Hague, 1995.
- FABRIZI P.L. , *L'economia del mercato mobiliare*, Milano, 2003.
- FEDERICO S. *L'internazionalizzazione produttiva italiana e i distretti industriali: un'analisi degli investimenti diretti all'estero*, Roma, 2006.
- FELDSTEIN DE CÁRDENAS S. L. - LEONARDI DE HERBÓN H. *Arbitraje interno e internacional*, Buenos Aires, 1998.
- *Cómo y cuándo demandar a un Estado Extranjero*, Buenos Aires, 1996.
- GALGANO F. *Lex mercatoria*, Bologna, 1993.



- GARCIA ROBLES, A. *La cláusula Calvo ante el Derecho Internacional*, Prefazione di J.M. Yepes, México, 1939.
- GEERTZ C. *Mondo globale, mondi locali*, Bologna, 1999.
- GHINRINGHELLI P. *Investimento azionario e rischio di previsione: progetto investment management & portfolio strategy*, Milano, 1999.
- IZZO C. *La guida del Sole 24 ore agli investimenti finanziari: gli strumenti, i prodotti, i processi, i servizi : caratteristiche e criteri di valutazione*, Milano, 2007.
- JESSUP P.C., *A Modern Law of Nations*, New York, 1956.
- JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA E. *La protección del inversor en el derecho internacional*, en *Temas de derecho internacional. Homenaje a Frida M. Pfirter de Armas Barea*, Buenos Aires, 1989.
- JUILLARD P. - CARREAU D. - FLORY T. *Droit international économique*, Paris, 1980.
- JUILLARD P. *L'évolution des sources du droit des investissements*, in *Recueil*, 1994.
- KRONFOL Z.A. *Protection of Foreign Investment*, Leiden, 1972.
- LALIVE J.F. *Contrats entre Etats ou entreprises étatique et personnes privées*, in *Recueil*, 1979.
- LA PICCIRELLA A. *Gli investimenti finanziari : guida per consulenti, promotori finanziari, risparmiatori*, Rimini, 1997.
- MARCHISIO S. voce *Investimenti esteri nel diritto internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VIII, Torino, 1993.
- MIGLIORINO L. *Gli accordi internazionali sugli investimenti*, Milano, 1989.
- MORI A. *Investimenti diretti all'estero e commercio: complementi o sostituti?*, Roma, 1998.
- PICONE P. *Movimenti di capitali e investimenti esteri*, in *Diritto internazionale dell'economia*, Milano, 1980.
- PICONE P. - SACERDOTI G. *Diritto internazionale dell'economia*, Milano, 1991.
- RUSCONI G. *Titoli e altri investimenti finanziari accessori : contabilizzazione, valutazione e rappresentazione in bilancio*, Milano, 2000.
- SACERDOTI G. *Bilateral Treaties and Multilateral Instruments*, *Recueil*, 1996.
- *La Convenzione di Washington del 1965 per la risoluzione delle controversie tra Stati e nazionali di altri Stati in materia di investimenti*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1969.
- SCHEREYERM C. H. *The ICSID Convention; A Commentary*, Cambridge, 2001.
- SCHREUER C. *The ICSID Convention: A Commentary*, Oxford, 2001.
- SEIDL-HOHENVELDERN I. *International Economic Law*, Dordrecht, 1990.
- SEPULVEDA C. - MARTINEZ BAEZ A. - GOMEZ ROBLEDO A. *Carlos Calvo. Tres ensayos mexicanos*, México, 1974.
- SHIHATA I. F. I. *Hacia una mayor despolitización de las diferencias relativas a inversiones: el papel del CIADI y del OMGI*. CIADI, 1992.
- *Toward a Greater Depoliticization of Investment disputes: The Roles of ICSID and MIGA*, in *The World Bank in a Changing World*, Washington, 1991.
- *The Settlement of Disputes regarding Foreign Investment: The Role of the World Bank Group*, in *The World Bank in a Changing World*, Washington, 1991.



- STEVENS C. *Il commercio e la cooperazione commerciale UE-ACP*, in L'Europa ed il Sud del mondo, S. Marino, 1999.
- TOOPE S.J. *Mixed International Arbitration*, Cambridge, 1990.
- VERZIJL J.H.N.W. *International law in historical perspective*, V, Leiden, 1972.
- VIVES CHILLIDA J. *El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones*, Madrid, 1998.
- VIVIANI C. *Le determinanti dei flussi di investimenti diretti esteri in Europa: il ruolo del capitale umano e tecnologico*, Roma, 2003.
- WAEELDE T.H. *A Requiem for the New International Economic Order: The Rise and Fall of Paradigms in International Economic Law*, in *Liber Amicorum Professor I. Seidl-Hohenveldern*, The Hague, 1998.
- ZARA C. *Le risorse intangibili nell'ambito del processo di valutazione degli investimenti: il punto di vista degli intermediari finanziari*, Milano, 1998.

RIVISTE

- ADAIR D.R. *Investor's right: the evolutionary process of invest.* Tulsa, J. Comp & Int., 1999.
- ÁLVAREZ ÁVILA G. *Las características del Arbitraje del CIADI*, en *Revista Jurídica Virtual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002.
- BERMAN H.J. - KAUFMAN J.K. *The Law of International Commercial Transaction (Lex Mercatoria)*, in *Harvard International Law Journal*, 1978.
- BROCHES A. *The Convention on the Settlement of Investment Disputes: Some Observations on Jurisdiction*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 1966.
- *The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, in *Recueil*, 1972.
- CÁRDENAS E. J. - CASSAGNE J.C. *Las medidas cautelares y los tratados internacionales de protección de inversiones: una jurisprudencia novedosa - y prudente- de la Corte*, en *Revista La Ley* t. 2002-F.
- CHUDNOVSKY D. - LÓPEZ A. *Las políticas de promoción de inversiones extranjeras en el MERCOSUR*, en Chudnovsky & Fanelli, *El Desafío de integrarse para crecer*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001.
- CURTIS C.T. *The Legal Security of Economic Development Agreements*, in *Harvard International Law Journal*, 1988.
- DELAUME G. *La pratique du CIRDI*, in *Journal du droit international*, 1982.
- DUBUISSON F. *Les accords internationaux relatifs à la protection des investissements et le droit d'auteur*, in *Revue belge de droit international*, 1998.
- ERIZE L. A. *La Protección de las inversiones en la República Argentina*, en *Revista La Ley*, T. 2002-E.
- FERNÁNDEZ DE GURMENDI S. A. *Los convenios bilaterales de promoción y protección de inversiones*, en *Los convenios para la promoción y protección recíproca de inversiones*, Revista del Instituto de Derecho Internacional y de la navegación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 1993.



- FREEMAN, A.W. *Recent Aspects of the Calvo Doctrine and the Challenge to International Law*, in *American Journal of International Law*, 40, 1946.
- GAILLARD E. *Trente ans de lex mercatoria – Pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit*, in *JDI*, 1995.
- GAILLARD E. – BANIFATEMI Y. *The Meaning of “and” in Article 42(1), Second Sentence, of the Washington Convention: The Role of International Law in the ICSID Choiche of Law Process*, in *ICSID Review, FILJ*, 2003.
- GIARDINA A. *La legge regolatrice dei contratti di investimento nel sistema ICSID*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1982.
- *State Contracts: National versus International Law*, in *Italian Yearbook of International Law*, 1980.
- GRAHAM J. A. *¿Dónde se queda la legítima expectativa de los Estados en los arbitrajes sobre inversión extranjera?*. *Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje*. Volumen 3. Número 2. Facultad Libre de Derecho de Monterrey. México, 2003.
- GRIGERA NAÓN H. *El Estado y el arbitraje internacional con particulares*. I y II. *Revista Jurídica de Buenos Aires*. 1989.
- GOLDMAN B. *La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux, réalité et perspectives*, in *Journal du droit international*, 1979.
- GUTIÉRREZ POSSE H. *Acuerdos para la promoción de inversiones extranjeras. Sistema de solución de controversias*, en *Los convenios para la promoción y protección recíproca de inversiones*, *Revista del Instituto de Derecho Internacional y de la navegación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires*, Buenos Aires, 1993.
- FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, *Key decisions on investor - state arbitrations*, *Public International Law News*, September - October 2003.
- *Government regulation held to be in breach of BIT*, *Public International Law News*, September - October 2003.
- *Azurix allowed to bring expropriation claim against Argentina*, *Public International Law News*, January - February 2004.
- HERSHEY, A.S. *The Calvo and Drago Doctrines*, in *American Journal of International Law*, 1, 1907.
- LATTANZI F. *Convenzione di Washington sulle controversie relative ad investimenti e invalidità delle sentenze arbitrali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1987.
- LEBEN C. *La théorie du contrat d'Etat et l'évolution du droit international des investissements*, in *Recueil des Cours*, 2003, Vol.302.
- PAULSSON J. *Arbitration Without Privity*, 10(2) *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal*, 1995.
- PERUGINI A. M. *La definición de las personas físicas y la cláusula de la nación más favorecida de los convenios bilaterales de promoción y protección de las inversiones*, en *Los convenios para la promoción y protección recíproca de inversiones*, *Revista del Instituto de Derecho Internacional y de la navegación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires*, Buenos Aires, 1993.



- PETERS P. *Dispute Settlement Arrangements in Investment Treaties*, in *Netherland Yearbook of International Law*, 1991.
- QUINN, M. C. *Friendship Commerce Navigation*, *American Journal of International Law*, 1992.
- SACERDOTI G. *Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection*. en *R.des C de la Aacademia de La Haya*, 1997, 318.
- SALACUSE J. W. *BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries*. *International Law* 665, 1994.
- *From Developing Countries to Emerging Markets: A Changing Role for Law in the Third World*, in *The International Lawyer*, 1994, p. 875.
- SALEM M. *La protection conventionnelle des investissements étrangers*, in *Journal du droit international*, 1986.
- SAVARESE E. *Il concorso di giurisdizioni nelle controversie tra Stati e privati stranieri in materia d'investimenti: a proposito di due contrastanti sentenze dell'ICSID*, in *Diritto Commerciale Internazionale*, 2004.
- SCHACHTER O. *Compensation for Expropriation*, in *The American Journal of International Law*, 1984.
- SEIDL-HOHENVELDERN I. *Hierarchy of the norms applicable to international investments*, in *International law and its sources. Liber Amicorum Maarten Bos*, New York, 1989.
- SHALAKANY A.A. *Arbitration and the Third World: A Plea for Reassessing Bias Under the Specter of Neoliberalism*, in *Harvard International Law Journal*, 2000.
- SHAWCROSS H.W. *Le problème des investissements à l'étranger en droit international*, in *Recueil*, 1961.
- SHIHATA I.F.I. *Factors Influencing the Flow of Foreign Investment and the Relevance of a Multilateral Investment Guarantee Scheme*, in *The International Lawyer*, 1987.
- SHIHATA I. – PARRA A. *Applicable substantive law in disputes between States and private foreign parties: The case of arbitration under the ICSID Convention*, *ICSID Review* 9, 183.
- SILVER G. D. *Friendship, commerce and navigation treaties and United States discrimination law: the right of branches of foreign companies to hire executives "of their choice"*, *Fordham Law Review*, 1989.
- SIQUEIROS J. L. *Bilateral Treaties on the Reciprocal Protection of Foreign Investment*, 24, *Cal. W. Int. L.J.* 255. 258, 1994.
- SORNARAJAH M. *The International Law on Foreign Investment n° 37*, Cambridge, 1994.
- SUR S. *L'Etat entre éclatement et mondialisation*, in *Revue belge de droit international*, 1997.
- *Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale*, in *Revue générale de droit international public*, 1993.
- SWAN C. *International Decisions: Ethyl Corp. v. Canada, award on Jurisdiction, 24 june 1998*, in *The American Journal of International Law*, 2000.



- TANZI A. *La legislazione sugli indennizzi per danni arrecati ai cittadini italiani all'estero*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1983.
- TAWIL G. S. *Los conflictos en materia de inversión, la jurisdicción del CIADI y el derecho aplicable. A propósito de las recientes decisiones en los casos Vivendi, Wena y Maffezini*, en *Revista La Ley* t. 2003-A.
- VAGTS D.F. *Coercion and Foreign Investments Rearrangements*, in *The American Journal of International Law*, 1978.
- voce *Minimum Standard* in *Encyclopedia of Public International Law*, VIII, Amsterdam, 1985.
- VERDROSS A. *Les règles internationales concernant le traitement des étrangers*, in *Recueil*, 1931.
- VERHOEVEN J. *Droit international des contrats et droit des gens*, in *Revue belge de droit international*, 1978-9.
- WEIL P., *Problèmes relatifs aux contrats passés entre un Etat et un particulier*, in *Recueil*, 1969.
- YMAZ VIDELA E. *Protección de inversiones extranjeras. Tratados bilaterales. Sus efectos en las contrataciones administrativas*, en *Revista La Ley Buenos Aires*, Buenos Aires, 1999.

SITI INTERNET

- DÍEZ-HOCHLEITNER J. *La eficacia de los Tratados de Protección de inversiones extranjeras*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid. Vedi www.realinstitutoelcano.org
- DÍEZ-HOCHLEITNER J. – IZQUIERDO C. *Las inversiones a través de sociedades locales en los APPRI celebrados por España con países de Latinoamérica*, en *Revista electrónica de estudios internacionales* n° 7, 2003, p. 3. Vedi www.reei.org
- HERZ M. *Régimen Argentino de promoción y protección de inversiones en los albores del nuevo milenio: de los tratados bilaterales, Mercosur mediante, al ALCA y la OMC*, en *Revista electrónica de estudios internacionales* N° 7, 2003, p. 3. Vedi www.reei.org
- RODRÍGUEZ M. *El arbitraje y las inversiones extranjeras*, julio de 2001, en *Noticias Jurídicas*. Vedi www.noticiasjuridicas.com.es.
- SISELES O. *Los Tratados de Protección de las Inversiones Extranjeras. Eficacia de los Mismos*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid. Vedi www.realinstitutoelcano.org
- SPILLER P. T. *Tratados Bilaterales de Protección al Inversor: ¿Costo o Beneficio?*, Conferencias 2003: Argentina: crisis, instituciones y crecimiento, agosto de 2003. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Vedi www.fiel.org/publicaciones/SyC/PabloSpiller.pdf

GIURISPRUDENZA ARBITRALE

- ICSID case n° ARB/72/01 Holiday Inns Vs. Marocco.
- ICSID case n° ARB/81/01 Amco Asia Corp. and others vs. Indonesia.



ICSID case n° ARB/81/02 Klockner Industrie-Anlagen GmbH Vs. Cameron.
ICSID case n° ARB/82/01 Société Ouest Africaine des Bétons Ind. Vs. Senegal.
ICSID case n° ARB/84/03 Southern Pacific Properties (SPP) Vs. Egitto.
ICSID case n° ARB/87/03 Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) Vs. Sri Lanka.
ICSID case n° ARB/94/02 Tradex Hellas Vs. Albania.
ICSID case n° ARB/96/03 Fedax Vs. Venezuela.
ICSID case n° ARB/97/04 Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. Vs. Slovacchia.
ICSID case n° ARB/98/02 Victor Pey Casado Vs. Cile.
ICSID case n° ARB/99/07 Patrick Mitchell Vs. Repubblica Democratica del Congo.
ICSID case n° ARB/99/08 Astaldi Spa. & Columbus S.A. Vs. Honduras.
ICSID case n° ARB/00/04 Salini Costruttori SpA and Italstrade SpA vs. Marocco.
ICSID case n° ARB/00/05 Autopista de Venezuela C.A. Vs. Venezuela.
ICSID case n° ARB/03/06 MCI Power Vs. Ecuador.
ICSID case n° ARB/03/08 Consorzio LESI-Dipenta Vs. Argelia.
ICSID case n° ARB/03/11 Joy Mining Vs. Egitto.
ICSID case n° ARB/04/14 Wintershall Vs. Argentina.
ICSID case n° ARB/04/16 Mobil Vs. Argentina.
ICSID case n° ARB/05/12 Noble Energy Inc. & MachalaPower Cía. Ltd. Vs. Ecuador.
ICSID case n° ARB/06/05 Phoenix Action Ltd. Vs. Repubblica Ceca.
ICSID case n° ARB/07/03 Alasdair Ross Anderson Vs. Costa Rica.
Pope & Talbot, Inc. Vs. Canada, Award On Motion to Dismiss Re Existence of an Investment, 26, January 2000.
S.D. Myers, Inc. Vs. Canada, Partial Award, 12 November 2000, 40 ILM 1408, 2001.
Kaiser Bauxite Company Vs. Jamaica, Decision on Jurisdiction, 6 July 1975, 1 ICSID Reports 296.
Liberian Eastern Timber Corporation Vs. Liberia, Award, 31 March 1986, 2 ICSID Reports 346.
Mihaly International Corporation Vs. Sri Lanka, Award, 15 March 2002, 17 ICSID Review – Foreign Investment Law Journal 142 (2002).